

Area II - Servizio Elettorale

Verbale riunione propaganda elettorale

L'anno 2013, addì 30 del mese di gennaio, alle ore 12,00, negli uffici della Prefettura di Trapani - Ufficio territoriale del Governo, sono convenuti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni della provincia nonché i responsabili degli uffici elettorali delle forze politiche al fine di stabilire una linea d'intesa sulle modalità di svolgimento dei comizi e delle altre manifestazioni e garantire, conseguentemente, che queste si svolgano in piena libertà senza turbare l'ordine pubblico e l'esigenza di un civile confronto.

Presiede la riunione il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale - Vice Prefetto - Dott. Tommaso Mondello

In sede di riunione, si concorda quanto appresso:

Si conviene innanzitutto sulla necessità che il confronto politico, in quest'ultima fase prima delle votazioni, si svolga nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale ed in clima di serena e civile dialettica democratica.

Venerdì 22 febbraio, ultimo giorno utile per i comizi, gli stessi sono consentiti fino alle ore 24.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione è comunque vietata qualsiasi forma di propaganda.

I comizi e le manifestazioni potranno essere tenuti in qualsiasi via o piazza, purché non comportino ostacolo al traffico e non turbino la quiete dei luoghi di cura.

Si concorda, altresì, sul divieto di tenere manifestazioni nei pressi delle Caserme e delle scuole durante le lezioni.

Tali limitazioni saranno stabilite in ciascun Comune dal Sindaco d'intesa con gli Organi di Polizia e i rappresentanti dei partiti politici interessati.

Al fine di potere fruire equamente delle piazze e delle località disponibili, i rappresentanti dei partiti dovranno darne avviso ai Sindaci dei rispettivi Comuni i quali disporranno che sulla comunicazione venga immediatamente apposto, dal personale dipendente, giorno, ora e minuti della presentazione.

Disporranno, altresì, che copia dell'avviso di comizio venga tempestivamente trasmessa agli Organi di Polizia locali (Carabinieri e/o Polizia di Stato).

Per quanto concerne la sera di venerdì 22 febbraio, per i preavvisi di comizi da tenersi nella stessa piazza o località dalle ore 21 alle 24, l'ordine dei comizi medesimi verrà stabilito tramite sorteggio, da effettuarsi entro le ore 12,00 del 20 febbraio, a cura dell'Autorità comunale, alla presenza dei rappresentanti dei partiti preventivamente avvertiti dalla medesima Autorità.



Area II - Servizio Elettorale

L'esito del sorteggio dovrà essere comunicato, a cura del Sindaco, ai competenti Organi di Polizia.

Ciascun comizio non potrà avere durata superiore ad un'ora a decorrere dall'ora di inizio comunicata al Sindaco.

Tale limitazione vale soltanto per i giorni in cui nella stessa piazza o località sono previsti più comizi indetti da partiti diversi. Tra un comizio e l'altro deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 15 minuti; i comizi non dovranno essere svolti contestualmente in località limitrofe, in modo da evitare reciproci disturbi.

Per la propaganda elettorale si richiamano le disposizioni della legge 04/04/1956 n. 212 e della legge 24/04/1975 n. 130, nonché, per quella diffusa dalle emittenti radiotelevisive o dalla carta stampata, la legge 515/93.

Sono assolutamente vietate le fiaccolate con torce o altri mezzi, nonché cortei a piedi e con autovetture. E' vietata, altresì, la propaganda mediante autoveicoli parcheggiati recanti manifesti elettorali affissi sugli stessi.

I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale, per cui lo svolgimento delle predette manifestazioni non consente deroghe alle norme delle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130 che prevedono in particolare: uso di spazi esclusivi per le affissioni; divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili, divieto di lancio o getto di volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le manifestazioni di cui trattasi, comunque, non possono aver luogo durante il giorno precedente né durante quelli stabiliti per la votazione, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130.

Durante la campagna elettorale sono consentite postazioni destinate alla propaganda nonché alla raccolta di firme a sostegno di referendum o di petizioni popolari, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'osservanza della normativa di cui alle Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130.

Dette attività debbono qualificarsi mediante una sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto proprio della propaganda.

L'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) è consentita solo alle seguenti condizioni:

- a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti.

Com'è noto, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali da parte dell'Amministrazione Comunale, è fatto divieto di affissioni abusive. Al riguardo, le spese sostenute dal Comune per la



Area II - Servizio Elettorale

rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, L. 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178 della L. 27/12/2006, n. 296).

Si rammenta che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15. L. 515/93 e successive modifiche).

Per quanto riguarda i comitati elettorali, si è convenuto che i manifesti elettorali non debbano essere apposti sulle vetrate e comunque non devono risultare eccessivamente visibili dall'esterno.

Sarà cura dei Sindaci, cui il presente verbale verrà trasmesso per gli adempimenti di competenza, predisporre un idoneo servizio per la immediata defissione di tutti i manifesti di propaganda elettorale collocati fuori dagli spazi all'uopo assegnati.

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE (Mandela)